



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XII / 1073

Seduta del 09/10/2023

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

MARCO ALPARONE *Vicepresidente*

ALESSANDRO BEDUSCHI

GUIDO BERTOLASO

FRANCESCA CARUSO

GIANLUCA COMAZZI

ALESSANDRO FERMI

PAOLO FRANCO

GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA

ELENA LUCCHINI

FRANCO LUCENTE

GIORGIO MAIONE

BARBARA MAZZALI

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini

Su proposta dell'Assessore Elena Lucchini di concerto con l'Assessore Romano Maria La Russa

Oggetto

ISTITUZIONE DELL'ALBO DEI CENTRI ANTIVIOLENZA E DELLE CASE RIFUGIO IN ATTUAZIONE DELL'INTESA STATO-REGIONI 14 SETTEMBRE 2022 - (A SEGUITO DI PARERE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE) - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE LA RUSSA)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Claudia Moneta

La Dirigente Clara Sabatini

L'atto si compone di 30 pagine

di cui 25 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RICHIAMATI:

- la Convenzione del Consiglio d'Europa "Convenzione di Istanbul" sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, ratificata dall'Italia con L. n. 77/2013;
- il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province";
- la Legge n. 69/2019 *"Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere"*;
- il Piano Strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2020-2023, adottato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri il 17 novembre 2021;
- il "Piano Quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2020/2023", approvato con d.c.r. n. XI/999 del 25/02/2020;
- il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII Legislatura, adottato con d.c.r. n. XII/42 del 20 giugno 2023, che adotta come obiettivo strategico della legislatura 2023-2028 il n. 2.2.5 "Prevenire e contrastare la violenza di genere";

VISTA la l.r. 3 luglio 2012, n. 11 *"Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza"* che prevede:

- l'istituzione dell'Albo dei Centri Antiviolenza (CAV), delle Case Rifugio (CR) e delle Case di Accoglienza (CA);
- la consultazione del Tavolo permanente per la prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne di cui all'articolo 5 della medesima legge e della commissione consiliare competente;

RICHIAMATA la D.G.R. n. 6526/17 *"Istituzione dell'albo regionale dei centri antiviolenza, delle case rifugio e delle case di accoglienza di cui all'art. 3 della l.r. 3 luglio 2012, n. 11 (a seguito di parere della Commissione Consiliare)"* con cui è stato istituito l'albo regionale dei CAV, delle CR e delle CA di cui all'art. 3 della l.r. 3 luglio 2012, n. 11;

VISTA altresì, l'Intesa sui requisiti minimi dei CAV e delle CR approvata dalla Conferenza Unificata Stato Regioni il 14 settembre 2022 che:

- individua nelle associazioni e organizzazioni operanti nel settore del



Regione Lombardia

LA GIUNTA

sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza nonché negli enti pubblici e locali i soggetti gestori di CAV e CR laddove in possesso di precisi requisiti soggettivo-giuridici (articolo 1);

- stabilisce che gli immobili destinati a sede operativa del CAV debbano possedere i requisiti previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di autorizzazione e/o accreditamento (articolo 2);
- definisce le CR "strutture dedicate a indirizzo riservato o segreto (...) soggette ad autorizzazione al funzionamento secondo le procedure previste dalle normative regionali" (articolo 8);
- individua precisi standard qualitativi e quantitativi di formazione del personale operante a diretto contatto con la donna vittima di violenza nei CAV o nelle CR (articoli 3 e 10);
- subordina l'accesso al Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità al rispetto dei requisiti declinati nell'intesa e definisce un periodo transitorio di adeguamento per i CAV e le CR già esistenti pari a 18 mesi con l'eccezione dei requisiti strutturali delle CR per i quali è previsto un termine di 36 mesi (articolo 15);

RILEVATO che l'articolo 15 dell'Intesa Stato-Regioni prevede, per le strutture già esistenti, un termine di adeguamento di 18 mesi per requisiti organizzativi e gestionali e di 36 mesi con riferimento alle caratteristiche strutturali;

CONSIDERATO che, l'attuazione della nuova Intesa Stato-Regioni, richiede una revisione dell'attuale albo regionale e una nuova procedura di iscrizione che garantisca il rispetto dei requisiti in essa declinati sia con riferimento ai soggetti gestori sia con riferimento alle strutture da essi gestite;

RICHIAMATA la D.G.R. n. 640/2023 "Istituzione dell'albo dei centri antiviolenza e delle case rifugio in attuazione dell'intesa stato-regioni 14 settembre 2022 - (richiesta di parere alla commissione consiliare) - (di concerto con l'Assessore La Russa)";

COSIDERATO che la richiamata D.G.R. n. 640/2023 dà atto del parere positivo del Tavolo permanente per la prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne espresso nella seduta del 13 luglio 2023;

STABILITO pertanto che possono iscriversi all'albo regionale dei CAV e delle CR solo gli enti in possesso dei requisiti di cui agli allegati A) e B), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTO il parere favorevole della III Commissione Consiliare Sanità espresso a maggioranza e trasmesso alla competente direzione generale con nota prot. n. J2.2023.0071011 del 25.09.2023;

DATO ATTO del parere favorevole della IX Commissione Consiliare Sostenibilità sociale, Casa e Famiglia votato all'unanimità e comunicato con nota prot. n. J2.2023.0072098 del 29.9.2023;

STABILITO di accogliere le osservazioni formulate dalla IX Commissione Consiliare con il parere richiamato in quanto meglio qualificano alcune caratteristiche dei requisiti previsti per l'iscrizione all'Albo dei CAV e delle CR e di modificare conseguentemente:

- nell'allegato A) la sezione 2 sotto paragrafo "Personale formazione e supervisione", la sezione 3 sotto paragrafo "Progetto individuale" e la sezione 4 "Procedura di iscrizione" come da allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- nell'allegato B) la sezione 2 sotto paragrafo "Personale formazione e supervisione", la sezione 3 sotto paragrafo "Servizi minimi garantiti e lavoro in rete" e la sezione 4 "Procedura di iscrizione" come da allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO pertanto:

- di istituire l'albo dei CAV e delle CR, per l'iscrizione dei soggetti di cui all'art. 3 della l.r. 11/2012 che perseguono i propri scopi nell'ambito dell'assistenza e la tutela delle donne, sole o con figli minori o familiari, vittime di violenza;
- di approvare le linee tecnico operative di cui agli allegati A) e B) parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, che definiscono i requisiti dei soggetti gestori di CAV e CR, le caratteristiche delle strutture da loro gestite, nonché le procedure operative per l'attuazione dell'Intesa stessa nel rispetto del sistema antiviolenza lombardo recependo le osservazioni di cui al parere della IX Commissione Consiliare, Sostenibilità sociale, Casa e Famiglia;
- di dare mandato alla Direzione Generale competente di adottare gli atti necessari all'attuazione del presente provvedimento;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito www.regione.lombardia.it;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

A voti **unanimi** espressi ai sensi di legge;

DELIBERA

1. di istituire l'albo dei CAV e delle CR, per l'iscrizione dei soggetti di cui all'art. 3 della l.r. 11/2012 che perseguono i propri scopi nell'ambito dell'assistenza e la tutela delle donne, sole o con figli minori o familiari, vittime di violenza;
2. di approvare le linee tecnico operative di cui agli allegati A) e B) parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, che definiscono i requisiti dei soggetti gestori di CAV e CR, le caratteristiche delle strutture da loro gestite, nonché le procedure operative per l'attuazione dell'Intesa stessa nel rispetto del sistema antiviolenza lombardo recependo le osservazioni di cui al parere della IX Commissione Consiliare, Sostenibilità sociale, Casa e Famiglia;
3. di rinviare a successivo provvedimento amministrativo l'avviso per la presentazione delle domande di iscrizione dei soggetti giuridici di diritto pubblico e privato non profit in possesso dei requisiti di iscrizione all'Elenco regionale dei CAV e CR;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito www.regione.lombardia.it.

IL SEGRETARIO

RICCARDO PERINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge